

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Publicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

1. Definizioni. 5

TITOLO I AUTORITÀ CREDITIZIE 7

2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. 7

3. Ministro dell'economia e delle finanze. 7

4. Banca d'Italia. 7

5. Finalità e destinatari della vigilanza. 7

6. Rapporti con il diritto comunitario. 7

7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità. 7

8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici. 7

9. Reclamo al CICR. 8

TITOLO II BANCHE 8

Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio 8

10. Attività bancaria. 8

11. Raccolta del risparmio. 8

12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche. 9

Capo II - Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi 10

13. Albo. 10

14. Autorizzazione all'attività bancaria. 10

15. Succursali. 10

16. Libera prestazione di servizi. 11

17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento. 11

18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento. 11

Capo III - Partecipazioni al capitale delle banche 11

19. Autorizzazioni. 11

20. Obblighi di comunicazione. 11

21. Richiesta di informazioni. 11

22. Partecipazioni indirette. 11

23. Nozione di controllo. 12

24. Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione. 12

Capo IV - Requisiti di professionalità e di onorabilità 12

25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti. 12

26. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali. 12

27. Incompatibilità. 12

Capo V - Banche cooperative 12

28. Norme applicabili. 12

Sezione I - Banche popolari 12

29. Norme generali. 12

30. Soci. 12

31. Trasformazioni e fusioni. 12

32. Utili. 12

Sezione II - Banche di credito cooperativo 12

33. Norme generali. 12

34. Soci. 12

35. Operatività. 12

36. Fusioni. 12

37. Utili. 12

Capo VI - Norme relative a particolari operazioni di credito 13

Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche 13

38. Nozione di credito fondiario. 13

39. Ipoteche. 13

40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto. 13

41. Procedimento esecutivo. 13

42. Nozione di credito alle opere pubbliche. 13

Sezione II - Credito agrario e peschereccio 13

43. Nozione. 13

44. Garanzie. 13

45. Fondo interbancario di garanzia. 13

Sezione III - Altre operazioni 13

46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi. 13

47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici. 13

48. Credito su pegno. 13

Capo VII - Assegni circolari e decreto ingiuntivo 13

49. Assegni circolari. 13

50. Decreto ingiuntivo. 13

TITOLO III VIGILANZA 14

Capo I - Vigilanza sulle banche 14

51. Vigilanza informativa. 14

52. Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti. 14

53. Vigilanza regolamentare. 14

54. Vigilanza ispettiva. 14

55. Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie. 14

56. Modificazioni statutarie. 14

57. Fusioni e scissioni. 14

58. Cessione di rapporti giuridici. 14

Capo II - Vigilanza su base consolidata 14

59. Definizioni. 14

Sezione I - Gruppo bancario 14

60. Composizione. 14

61. Capogruppo. 14

62. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (34). 15

63. Partecipazioni. 15

64. Albo. 15

Sezione II - Ambito ed esercizio della vigilanza 15

65. Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. 15

66. Vigilanza informativa. 15

67. Vigilanza regolamentare. 15

68. Vigilanza ispettiva. 15

69. Collaborazione tra autorità. 15

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE CRISI 16

Capo I - Banche 16

Sezione I - Amministrazione straordinaria 16

70. Provvedimento. 16

71. Organi della procedura. 16

72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari. 16

73. Adempimenti iniziali. 16

74. Sospensione dei pagamenti. 16

75. Adempimenti finali. 16

76. Gestione provvisoria. 16

77. Succursali di banche extracomunitarie. 16

Sezione II - Provvedimenti straordinari 16

78. Banche autorizzate in Italia. 16

79. Banche comunitarie. 16

Sezione III - Liquidazione coatta amministrativa 16

80. Provvedimento. 16

81. Organi della procedura. 16

82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. 16

83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. 16

84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori. 17

- 85. Adempimenti iniziali. 17
- 86. Accertamento del passivo. 17
- 87. Opposizioni allo stato passivo. 17
- 88. Appello e ricorso per cassazione. 17
- 89. Insinuazioni tardive. 17
- 90. Liquidazione dell'attivo. 17
- 91. Restituzioni e riparti. 17
- 92. Adempimenti finali. 17
- 93. Concordato di liquidazione. 17
- 94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura. 17
- 95. Succursali di banche estere. 17

Sezione IV - Sistemi di garanzia dei depositanti 17

- 96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia. 17
- 96-bis. Interventi. 17
- 96-ter. Poteri della Banca d'Italia. 17
- 96-quater. Esclusione. 17

Sezione V - Liquidazione volontaria 18

- 97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria. 18

Capo II - Gruppo bancario 18

Sezione I - Capogruppo 18

- 98. Amministrazione straordinaria. 18
- 99. Liquidazione coatta amministrativa. 18

Sezione II - Società del gruppo 18

- 100. Amministrazione straordinaria. 18
- 101. Liquidazione coatta amministrativa. 18
- 102. Procedure proprie delle singole società. 18

Sezione III - Disposizioni comuni 18

- 103. Organi delle procedure. 18
- 104. Competenze giurisdizionali. 18
- 105. Gruppi e società non iscritti all'albo. 18

TITOLO V SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO 18

- 106. Elenco generale. 18
- 107. Elenco speciale. 19
- 108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti. 20
- 109. Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali (47). 20
- 110. Obblighi di comunicazione. 21
- 111. Cancellazione dall'elenco generale. 21
- 112. Comunicazioni del collegio sindacale. 22
- 113. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico. 22
- 114. Nome finali. 23

TITOLO V-BIS ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (67) 23

- 114-bis. Emissione di moneta elettronica. 23
- 114-ter. Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera. (68) 23
- 114-quater. Vigilanza. (69) 24
- 114-quinquies. Deroghe. (70) 24

TITOLO VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 24

Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari 24

- 115. Ambito di applicazione. 24
- 116. Pubblicità. 25
- 117. Contratti. 25
- 118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 26
- 119. Comunicazioni periodiche alla clientela. 26
- 120. Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (77). 26

Capo II - Credito al consumo 26

- 121. Nozione. 26
- 122. Tasso annuo effettivo globale. 27

- 123. Pubblicità. 27
- 124. Contratti. 27
- 125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori. 28
- 126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente. 28

Capo III - Regole generali e controlli 28

- 128. Controlli. 28

TITOLO VII ALTRI CONTROLLI 29

- 129. Emissione di valori mobiliari. 29

TITOLO VIII SANZIONI 29

Capo I - Abusivismo bancario e finanziario 29

- 130. Abusiva attività di raccolta del risparmio. 29
- 131. Abusiva attività bancaria. 29
- 131-bis. Abusiva emissione di moneta elettronica. 29
- 132. Abusiva attività finanziaria. 29
- 132-bis. Denuncia al pubblico ministero ed al tribunale. 29
- 133. Abuso di denominazione (87). 30

Capo II - Attività di vigilanza 30

- 134. Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria. 30

Capo III - Banche e gruppi bancari 30

- 135. Reati societari. 30
- 136. Obbligazioni degli esponenti bancari. 30
- 137. Mendacio e falso interno bancario. 30
- 138. Aggiotaggio bancario. 31

Sezione IV - Partecipazione al capitale (92) 31

- 139. Partecipazione al capitale in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari. 31
- 140. Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale in banche, in società appartenenti a un gruppo bancario e in intermediari finanziari (96). 31

Capo V - Altre sanzioni (99) 31

- 141. False comunicazioni relative a intermediari finanziari. 31
- 142. Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione. 32
- 143. Emissione di valori mobiliari. 32

[Capo II - Sanzioni amministrative] (102) 32

- 144. Altre sanzioni amministrative pecuniarie (103). 32

Capo VI - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (108) 32

- 145. Procedura sanzionatoria. 32

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 33

- 146. Vigilanza sui sistemi di pagamento. 33
- 147. Altri poteri delle autorità creditizie. 33
- 148. Obbligazioni stanziabili. 34
- 149. Banche popolari. 34
- 150. Banche di credito cooperativo. 34
- 151. Banche pubbliche residue. 34
- 152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria. 34
- 153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito. 34
- 154. Fondo interbancario di garanzia. 34
- 155. Soggetti operanti nel settore finanziario. 34
- 156. Modifica di disposizioni legislative. 35
- 157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. 36
- 158. Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare. 36
- 159. Regioni a statuto speciale. 36
- 160. Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari. 36
- 161. Norme abrogate. 36
- 162. Entrata in vigore. 39

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE Consiglio del 15 dicembre 1989;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Definizioni.

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

- a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
- b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
- c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
- d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione (1);
- e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
- g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
- h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
- l) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari (2);
- m) «Ministro dell'economia e delle finanze » indica il Ministro dell'economia e delle finanze (3).

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
- b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
- f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
 - 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
 - 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
 - 3) leasing finanziario;
 - 4) servizi di pagamento;
 - 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito);
 - 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
 - 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - valori mobiliari;
 - 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
 - 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
 - 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
 - 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
 - 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;

h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto (4);

h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica (5);

h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente (6);

h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (7);

h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società (8).

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera *h)*, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (9).

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti (10).

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (11) (12).

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(10) Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(11) Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(12) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per

altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

TITOLO I Autorità creditizie

2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

omissis

3. Ministro dell'economia e delle finanze.

omissis

4. Banca d'Italia.

omissis

5. Finalità e destinatari della vigilanza.

omissis

6. Rapporti con il diritto comunitario.

omissis

7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.

omissis

8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.

omissis

9. Reclamo al CICR.

omissis

TITOLO II Banche

Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

10. Attività bancaria.

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

11. Raccolta del risparmio.

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-*bis*. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (13).

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro (14).

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (15).

4-*bis*. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio (16).

4-*ter*. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca

d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico (17).

4-*quater*. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (18).

4-*quinqies*. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza (19).

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere *c*) e *d*), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (20).

(13) Comma aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(14) Comma così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(15) Il presente comma, già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dall'art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato poi così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(16) Il presente comma, aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato poi così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(17) Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(18) Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(19) Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(20) Comma prima sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, poi modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ed infine così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati (21).

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-*bis*, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile (22).

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412 (23).

4-*bis*. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile (24).

5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni (25).

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero

rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

(21) Il comma 2 dell'art. 12 è stato abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che ha disposto che esso continua ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto dall'articolo 56 nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie.

(22) Comma così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(23) Il presente comma, già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è stato poi così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(24) Comma aggiunto dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(25) Comma così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

Capo II - Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

13. Albo.

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

14. Autorizzazione all'attività bancaria.

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (26);

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 (27);

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 (28);

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (29).

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (30).

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità (31).

(26) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(27) Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(28) Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto

legislativo n. 37 del 2004.

(29) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(30) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(31) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

15. Succursali.

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

16. Libera prestazione di servizi.

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare (34).

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

(32) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento.

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.

1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.

Capo III - Partecipazioni al capitale delle banche

19. Autorizzazioni.

omissis

20. Obblighi di comunicazione.

omissis

21. Richiesta di informazioni.

omissis

22. Partecipazioni indirette.

omissis

23. Nozione di controllo.

omissis

24. Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione.

omissis

Capo IV - Requisiti di professionalità e di onorabilità

25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.

omissis

26. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.

omissis

27. Incompatibilità.

omissis

Capo V - Banche cooperative

28. Norme applicabili.

omissis

Sezione I - Banche popolari

29. Norme generali.

omissis

30. Soci.

omissis

31. Trasformazioni e fusioni.

omissis

32. Utili.

omissis

Sezione II - Banche di credito cooperativo

33. Norme generali.

omissis

34. Soci.

omissis

35. Operatività.

omissis

36. Fusioni.

omissis

37. Utili.

omissis

Capo VI - Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione I - Credito fondiario e alle opere pubbliche

38. Nozione di credito fondiario.

omissis

39. Ipotecche.

omissis

40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto.

omissis

41. Procedimento esecutivo.

omissis

42. Nozione di credito alle opere pubbliche.

omissis

Sezione II - Credito agrario e peschereccio

43. Nozione.

omissis

44. Garanzie.

omissis

45. Fondo interbancario di garanzia.

omissis

Sezione III - Altre operazioni

46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.

omissis

47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.

omissis

48. Credito su pegno.

omissis

Capo VII - Assegni circolari e decreto ingiuntivo

49. Assegni circolari.

omissis

50. Decreto ingiuntivo.

omissis

TITOLO III Vigilanza

Capo I - Vigilanza sulle banche

51. Vigilanza informativa.

omissis

52. Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti.

omissis

53. Vigilanza regolamentare.

omissis

54. Vigilanza ispettiva.

omissis

55. Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.

omissis

56. Modificazioni statutarie.

omissis

57. Fusioni e scissioni.

omissis

58. Cessione di rapporti giuridici.

omissis

Capo II - Vigilanza su base consolidata

59. Definizioni.

omissis

Sezione I - Gruppo bancario

60. Composizione.

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

61. Capogruppo.

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2.

2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52 (33).

(33) Comma così sostituito dall'art. 9.18, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

62. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (34).

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.

(34) Rubrica così modificata dall'art. 9.19, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

63. Partecipazioni.

1. In materia di partecipazioni in società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II,

capi III e IV.

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21 (35).

(35) Il presente articolo, già modificato dall'art. 13, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato poi così sostituito dall'art. 9.20, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

64. Albo.

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

Sezione II - Ambito ed esercizio della vigilanza

65. Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.

omissis

66. Vigilanza informativa.

omissis

67. Vigilanza regolamentare.

omissis

68. Vigilanza ispettiva.

omissis

69. Collaborazione tra autorità.

omissis

TITOLO IV Disciplina delle crisi

Capo I - Banche

Sezione I - Amministrazione straordinaria

70. Provvedimento.

omissis

71. Organi della procedura.

omissis

72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari.

omissis

73. Adempimenti iniziali.

omissis

74. Sospensione dei pagamenti.

omissis

75. Adempimenti finali.

omissis

76. Gestione provvisoria.

omissis

77. Succursali di banche extracomunitarie.

omissis

Sezione II - Provvedimenti straordinari

78. Banche autorizzate in Italia.

omissis

79. Banche comunitarie.

omissis

Sezione III - Liquidazione coatta amministrativa

80. Provvedimento.

omissis

81. Organi della procedura.

omissis

82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

omissis

83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

omissis

84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.

omissis

85. Adempimenti iniziali.

omissis

86. Accertamento del passivo.

omissis

87. Opposizioni allo stato passivo.

omissis

88. Appello e ricorso per cassazione.

omissis

89. Insinuazioni tardive.

omissis

90. Liquidazione dell'attivo.

omissis

91. Restituzioni e riparti.

omissis

92. Adempimenti finali.

omissis

93. Concordato di liquidazione.

omissis

94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.

omissis

95. Succursali di banche estere.

omissis

Sezione IV - Sistemi di garanzia dei depositanti

96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia.

omissis

96-bis. Interventi.

omissis

96-ter. Poteri della Banca d'Italia.

omissis

96-quater. Esclusione.

omissis

Sezione V - Liquidazione volontaria

97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.

omissis

Capo II - Gruppo bancario

Sezione I - Capogruppo

98. Amministrazione straordinaria.

omissis

99. Liquidazione coatta amministrativa.

omissis

Sezione II - Società del gruppo

100. Amministrazione straordinaria.

omissis

101. Liquidazione coatta amministrativa.

omissis

102. Procedure proprie delle singole società.

omissis

Sezione III - Disposizioni comuni

103. Organi delle procedure.

omissis

104. Competenze giurisdizionali.

omissis

105. Gruppi e società non iscritti all'albo.

omissis

TITOLO V Soggetti operanti nel settore finanziario

106. Elenco generale.

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (36).

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 (37).

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (38).

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità (39).

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura (40).

(36) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(37) Lettera così sostituita dall'art. 9.34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(38) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(39) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(40) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per ulteriori chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

107. Elenco speciale.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (41).

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (42).

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (43).

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (44) (45).

(41) Comma così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(42) Comma aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(43) Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(44) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(45) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.

L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (46).

(46) Articolo così sostituito dall'art. 9.35, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

109. Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali (47).

1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari (48).

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto (49).

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale (50).

4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4 (51) (52).

(47) Rubrica così sostituita dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(48) Comma così modificato dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(49) Comma così sostituito dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(50) Comma così sostituito dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(51) Comma aggiunto dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(52) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

110. Obblighi di comunicazione.

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia (53).

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.

4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea (54).

(53) Comma così sostituito dall'art. 9.37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(54) Comma così sostituito dall'art. 9.37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

111. Cancellazione dall'elenco generale.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:

a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;

b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo (55).

2. [La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco] (56). Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia (57).

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al

provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società (58).
5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'articolo 107, comma 6 (59) (60).

(55) Comma così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(56) Periodo soppresso dall'art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(57) Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(58) Comma così sostituito dall'art. 9.38, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(59) Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(60) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

112. Comunicazioni del collegio sindacale.

1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (61).

2. [La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale] (62).

(61) Comma così sostituito dall'art. 9.39, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(62) Comma abrogato dall'art. 9.39, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

113. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico.

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109 (63) (64).

(63) Comma così sostituito dall'art. 9.40, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(64) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

114. Norme finali.

1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.

3. [La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di

agevolare le rispettive funzioni] (65) (66).

(65) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 (Gazz. Uff. 28 settembre 1999, n. 228).

(66) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

TITOLO V-bis Istituti di moneta elettronica (67)

114-bis. Emissione di moneta elettronica.

1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria (71).

(67) Il titolo *V-bis*, comprendente gli articoli da 114-*bis* a 114-*quinquies*, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

114-ter. Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera. (68)

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
 - a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
 - b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.

(68) Il titolo *V-bis*, comprendente gli articoli da 114-*bis* a 114-*quinquies*, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

114-quater. Vigilanza. (69)

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera *b*). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.

3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.

(69) Il titolo *V-bis*, comprendente gli articoli da 114-*bis* a 114-*quinqüies*, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

114-*quinqüies*. Derghe. (70)

1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.

2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.

(70) Il titolo *V-bis*, comprendente gli articoli da 114-*bis* a 114-*quinqüies*, è stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

TITOLO VI Trasparenza delle condizioni contrattuali

Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari

115. Ambito di applicazione.

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati (71).

(71) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

116. Pubblicità.

1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela

in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità (72);

b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile (73).

(72) Lettera così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(73) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

117. Contratti.

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia (74).

(74) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo

sono inefficaci.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

119. Comunicazioni periodiche alla clientela.

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (75).

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (76).

(75) Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(76) Comma così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

120. Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (77).

1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (78).

(77) Rubrica così sostituita dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(78) Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Capo II - Credito al consumo

121. Nozione.

1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:

a) alle banche;

b) agli intermediari finanziari;

c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;

c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;

d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;

f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

122. Tasso annuo effettivo globale.

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

123. Pubblicità.

1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.

2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.

124. Contratti.

1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3.

2. I contratti di credito al consumo indicano:

a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;

b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;

c) il TAEG;

d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;

e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;

f) le eventuali garanzie richieste;

g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.

3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:

a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;

b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;

c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) la scadenza del credito è a trenta mesi;

c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore (79).

(79) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori.

1. Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i contratti di credito al

consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile.

4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.

1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:

a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;

b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;

c) le modalità di recesso dal contratto.

Capo III - Regole generali e controlli

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106 (80).

(80) Comma aggiunto dall'art. 26, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

128. Controlli.

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.

2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.

3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.

5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni (81) (82).

(81) Articolo così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(82) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per

altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

TITOLO VII Altri controlli

129. Emissione di valori mobiliari.

omissis

TITOLO VIII Sanzioni

Capo I - Abusivismo bancario e finanziario

130. Abusiva attività di raccolta del risparmio.

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

131. Abusiva attività bancaria.

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

131-bis. Abusiva emissione di moneta elettronica.

1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro (83).

(83) Articolo aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

132. Abusiva attività finanziaria.

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria] (84).

2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni (85).

(84) Periodo soppresso dall'art. 28, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(85) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

132-bis. Denuncia al pubblico ministero ed al tribunale.

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società (86).

(86) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostituito dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 9.42, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

133. Abuso di denominazione (87).

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee

a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche (88).

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 1-*bis* possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica (89).

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 (90).

(87) Rubrica così sostituita dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(88) Comma aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(89) Comma così modificato dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(90) Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Successivamente l'intero comma è stato così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Capo II - Attività di vigilanza

134. Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.

[1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni] (91).

(91) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Capo III - Banche e gruppi bancari

135. Reati societari.

omissis

136. Obbligazioni degli esponenti bancari.

omissis

137. Mendacio e falso interno bancario.

omissis

138. Aggotaggio bancario.

omissis

Sezione IV - Partecipazione al capitale (92)

139. Partecipazione al capitale in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari.

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro (93).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo

(94) (95).

(92) Rubrica così sostituita dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(93) Comma così sostituito dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(94) Comma così sostituito dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(95) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

140. Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale in banche, in società appartenenti a un gruppo bancario e in intermediari finanziari (96).

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (97).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni (98).

(96) Rubrica così sostituita dall'art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(97) Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(98) Così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Capo V - Altre sanzioni (99)

141. False comunicazioni relative a intermediari finanziari.

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni (100).

(99) Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(100) Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

142. Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione.

[1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni] (101).

(101) Abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

143. Emissione di valori mobiliari.

omissis

[Capo II - Sanzioni amministrative] (102)

144. Altre sanzioni amministrative pecuniarie (103).

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-*quater*, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (104).

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato

affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1 (105).

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (106).

6. [Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689] (107).

(102) Intestazione soppressa dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(103) Rubrica così sostituita dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(104) Comma così modificato prima dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(105) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(106) Il comma 5, precedentemente abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è stato nuovamente inserito dall'art. 33, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(107) Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Capo VI - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (108)

145. Procedura sanzionatoria.

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono al Ministro dell'economia e delle finanze l'applicazione delle sanzioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. Contro il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, all'autorità che ha

proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (109) (110).

(108) Rubrica aggiunta dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(109) Articolo prima modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e poi così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(110) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

146. Vigilanza sui sistemi di pagamento.

omissis

147. Altri poteri delle autorità creditizie.

omissis

148. Obbligazioni stanziabili.

[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziare in anticipazione presso la Banca d'Italia] (111).

(111) Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 dello stesso decreto.

149. Banche popolari.

omissis

150. Banche di credito cooperativo.

omissis

151. Banche pubbliche residue.

omissis

152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria.

omissis

153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.

omissis

154. Fondo interbancario di garanzia.

omissis

155. Soggetti operanti nel settore finanziario.

1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del

comma 2 e del comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo (112).

4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3 (113).

4-*ter*. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi (114).

4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (115).

4-*quinq*ues. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (116).

4-*sex*ies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-*bis*, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4 (117).

5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (118).

6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR (119) (120).

(112) Comma così sostituito prima dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi dal comma 37 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(113) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(114) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(115) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(116) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(117) Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(118) Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(119) Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(120) Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Per altri chiarimenti si veda la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.

156. Modifica di disposizioni legislative.

1. (121).

2. (122).

3. (123).

4. (124).

5. (125).

6. (126).

7. (127).

(121) Sostituisce l'art. 10, D.L. 3 maggio 1991, n. 143.

(122) Sostituisce la lett. *e* dell'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 1991, n. 52.

(123) Sostituisce l'art. 11, secondo comma, L. 12 giugno 1973, n. 349.

(124) Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce l'art. 213, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(125) Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

(126) Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce l'art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(127) Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, modifica il comma 1 dell'art. 3, L. 26 novembre 1993, n. 489.

157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

1. (128).

2. (129).

3. (130).

4. (131).

5. (132).

6. (133).

7. (134).

8. (135).

9. (136).

10. (137).

11. (138).

12. (139).

13. (140).

(128) Sostituisce l'art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(129) Sostituisce l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(130) Sostituisce l'art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(131) Sostituisce l'art. 11, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(132) Sostituisce l'art. 19, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(133) Sostituisce la lett. *b*) del comma 1 dell'art. 23, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(134) Abroga il comma 3 dell'art. 24, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(135) Sostituisce l'art. 25, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(136) Abroga l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(137) Sostituisce l'art. 26, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(138) Abroga l'art. 27, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(139) Sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(140) Sostituisce l'art. 45, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

158. Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.
omissis

159. Regioni a statuto speciale.
omissis

160. Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio] (141).

(141) Articolo abrogato dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

161. Norme abrogate.

1. Sono o restano abrogati (142):

il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

la legge 15 luglio 1906, n. 441;

il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;

il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;

il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;

il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;

il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;

il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;

il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;

il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;

il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;

il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;

il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;

il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

la legge 30 maggio 1932, n. 635;

il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;

la legge 30 maggio 1932, n. 805;

la legge 3 giugno 1935, n. 1281;

l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;

il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere *d*) e *f*) e 35, secondo comma, lettera *b*);

il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;

il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;

il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;

il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;

il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

la legge 7 aprile 1938, n. 378;
la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre 1939, n. 1797;
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; la legge 21 maggio 1940, n. 657;
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29 luglio 1949, n. 474;
la legge 22 giugno 1950, n. 445;
la legge 10 agosto 1950, n. 717;
la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953, n. 208;
la legge 11 aprile 1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954, n. 102;
la legge 31 luglio 1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la legge 21 maggio 1961, n. 456;
la legge 27 giugno 1961, n. 562;
la legge 28 luglio 1961, n. 850;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la legge 30 aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
la legge 10 maggio 1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964, n. 627;
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;

la legge 11 maggio 1966, n. 297;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della «Sezione credito» della Banca nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896; la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
la legge 11 marzo 1974, n. 75;
la legge 14 agosto 1974, n. 392;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1 agosto 1981, n. 423;
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;
l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
gli articoli 9, 9-*bis*, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art. 6, commi 1, 2, 2-*bis*, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985, n. 74;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-*bis*, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;
il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.
3-*bis*. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo (143).
4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

(142) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54.

(143) Comma aggiunto dall'art. 37, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

162. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 gennaio 1994.